

Comune di Quarto d'Altino
Città Metropolitana di Venezia



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026**

CIG Z673328049

Il presente contratto è stipulato tra

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

e

INDICE

ART.	1	OGGETTO DELL'INCARICO
ART.	2	DURATA DELL'INCARICO
ART.	3	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
ART.	4	SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO
ART.	5	OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
ART.	6	SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
ART.	7	REFERENTE DEL BROKER
ART.	8	RESPONSABILITA' DEL BROKER
ART.	9	PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
ART.	10	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	11	RISERVATEZZA DEI DATI
ART.	12	OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
ART.	13	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	14	POLIZZA ASSICURATIVA E FONDO DI GARANZIA
ART.	15	VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA
ART.	16	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	17	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	18	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART.	19	PENALITA'
ART.	20	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	21	RECESSO
ART.	22	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
ART.	23	STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
ART.	24	CONTROVERSIE
ART.	25	DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO
ART.	26	DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente capitolato disciplina il servizio professionale di brokeraggio assicurativo comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo al Comune di Quarto d'Altino, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 209/2005, da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del citato D. Lgs. 209/2005.

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

A) ANALISI DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Identificazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Comune di Quarto d'Altino è soggetto nell'ambito dell'attività istituzionale svolta ed in relazione alla sua struttura ed al suo patrimonio (rischi facenti capo all'Amministrazione comunale, ai suoi responsabili e/o funzionari); approfondimento delle reali esposizioni agli stessi ed adozione di appropriati limiti di contenimento dei costi assicurativi e di strategie per il trasferimento dei rischi agli Assicuratori; prevenzione, controllo e gestione dei rischi;

L'analisi dei rischi deve riguardare:

- la frequenza e la dimensione delle principali tipologie di eventi e l'incidenza degli eventi casuali o dimensionalmente rischiosi legati a cause di contesto (es. scelte dell'Ente, situazioni particolari, ecc.);
- l'analisi delle polizze assicurative in essere con l'individuazione di eventuali zone di scopertura, la valutazione delle condizioni di copertura esistenti e l'indicazione di condizioni necessarie per garantire l'Ente dai rischi evidenziati.

Il Programma assicurativo deve contenere un'analisi dettagliata e motivata dei rischi da assicurare ed avere un adeguato orizzonte temporale, rispetto al quale dovranno essere individuati gli sviluppi anno per anno, i raffronti storici, le proposte migliorative; dovrà evidenziare altresì eventuali necessità di ristrutturazione dei servizi assicurativi dell'Ente, sulla base delle sue effettive e molteplici esigenze e in relazione all'andamento del mercato assicurativo, indicando interventi e strategie da attuare nel breve e medio termine per ottimizzare il rapporto costi (premi, franchigie, limitazioni di copertura, clausole vessatorie, ecc.) e benefici (chiarezza delle condizioni contrattuali, certezza dei risarcimenti, ecc.). Per ciascun rischio, il Programma assicurativo deve individuare l'eventuale copertura assicurativa consigliata, evidenziando eventuali integrazioni/modifiche delle coperture in essere da valutare.

Il documento di Analisi dei rischi ed il Programma assicurativo devono essere elaborati in forma chiara e sintetica e consegnati all'Ente entro 90 giorni dalla data di avvio del servizio.

L'Analisi dei rischi deve essere aggiornata almeno annualmente mediante la predisposizione di una relazione da inviare all'Ente e comunque prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti assicurativi.

In caso di ricollocamento dei contratti assicurativi, è prevista la presentazione del nuovo Programma assicurativo dell'Ente;

B) CONSULENZA NELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE:

Collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi l'Ente e, in particolare, previa verifica della situazione del mercato assicurativo, predisposizione dei documenti da utilizzare per l'espletamento delle procedure di affidamento ai sensi di legge (capitolati di polizza, individuazione di clausole, parametri tecnici ed economici, limitazioni, esclusioni, criteri di valutazione delle offerte, ecc.), anche per singole polizze ed assistenza nella gestione delle varie fasi di gara..

I capitolati di polizza dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri anche i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio.

L'attività include la consulenza qualificata rispetto alla normativa vigente nell'ambito dell'affidamento dei servizi assicurativi ed alla sua concreta applicazione nelle singole procedure di affidamento, garantendo tutta l'assistenza necessaria, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all'Ente.

I documenti richiesti devono essere predisposti in tempo utile per consentire l'espletamento delle procedure di affidamento per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare ulteriori coperture assicurative determinate da nuove esigenze dell'Ente.

Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire immediatamente dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Ente.

C) CONSULENZA ASSICURATIVA

Assistenza continuativa in ordine alle problematiche assicurative che emergano nello svolgimento delle attività istituzionali e non dell'Ente, con individuazione delle soluzioni ottimali in seguito a valutazione del rapporto costi/benefici rispetto alle coperture esistenti o possibili; soluzioni di particolari problematiche assicurative, con proposte alternative di emissione di appendici relative a contratti già esistenti e/o stipulazione di singole polizze "ad hoc"; assistenza agli uffici preposti, in caso di appalti di lavori, servizi, forniture o di stipula con soggetti sottoscrittori di convenzioni o contratti con l'Ente, al fine di definire la tipologia e le condizioni delle polizze assicurative e dei massimali previsti dai capitolati d'appalto/contratti nonché successiva verifica delle stesse, a tutela degli interessi dell'Ente.

D) GESTIONE TECNICA – AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO

Collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione (scadenze, adempimenti, interpretazione clausole, consulenza) e ciò sia per i contratti già in corso sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker affidatario, incluse le attività necessarie ai fini della stipula dei contratti assicurativi anche in modalità elettronica. In particolare, all'esito delle procedure di affidamento, dovrà essere garantito il controllo dei contratti emittendi, mediante verifica di conformità dei testi di polizza alle offerte ed alle condizioni stabilite dai capitolati di polizza approvati dall'Amministrazione comunale, entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione alle imprese di assicurazione.

Collaborazione nella gestione dei rapporti con le Compagnie di assicurazione al fine di una ottimale tutela degli interessi dell'Ente, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dall'Ente.

Controllo sul calcolo di premi e regolazione premi da corrispondere alle Compagnie di assicurazione, interventi di intermediazione in caso di mancato rispetto e/o applicazione delle condizioni di polizze in essere da parte delle Compagnie contraenti.

Riscossione dei premi assicurativi versati dall'Amministrazione comunale e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie di assicurazione, entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa.

A supporto dell'attività di gestione del pacchetto assicurativo, il Broker potrà mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale anche idonei strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi, con dati aggiornati da parte del Broker.

E) ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI,

Assistenza nella gestione dei sinistri passivi/attivi anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del broker uscente.

Il broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato liquidato o meno.

Al broker competono tutte le attività necessarie per l'apertura dei sinistri (ricevimento delle richieste di risarcimento o segnalazione di sinistri da parte dell'Ufficio Comunale competente, inoltre alle Compagnie, richiesta agli uffici comunali di relazioni, inoltre delle informazioni alle Compagnie, ecc.).

F) REPORTISTICA SUL PROGRAMMA ASSICURATIVO E REPORTISTICA SINISTRI

Elaborazione di report sull'andamento del programma assicurativo.

Acquisizione delle statistiche sinistri redatte dalle Compagnie di assicurazione in ottemperanza al disposto di polizza ed inoltro delle stesse all'Amministrazione comunale.

Predisposizione di report con cadenza annuale che esprimano in forma sintetica l'andamento della sinistrosità e lo stato dei procedimenti in corso, con indicazione dei dati numerici e descrittivi significativi e delle valutazioni tecniche del caso (sinistri liquidati, riservati, senza seguito, in franchigia, ecc.), nonché delle eventuali azioni correttive suggerite.

Elaborazione della reportistica sinistri entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.

G) INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE

Individuazione di un referente all'interno della società di brokeraggio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Quarto d'Altino.

Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'Ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di gara;

H) SERVIZI DI SUPPORTO

Svolgimento, su richiesta senza oneri aggiuntivi dei seguenti servizi: recupero crediti per danni al patrimonio; recupero somme collegate a sinistri compresi nelle polizze infortuni e RC auto riguardanti il personale dell'Ente nell'ambito delle norme vigenti.

Formazione ed aggiornamento del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi e delle richieste di risarcimento in base alle esigenze espresse o alle variazioni in ambito normativo;

I) RESA DI PARERI, notizie, assistenza e consulenza telefonica o a mezzo e-mail o PEC su questioni in materia assicurativa od attinente alle singole polizze ed ai relativi sinistri.

L) STRUMENTI INFORMATICI

Messa a disposizione di strumenti informatici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per:

- informazioni di dettagli di ogni singola polizza;
- informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza;
- elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri/pagamenti. L'aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza almeno trimestrale.

Art. 2 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà la durata di anni cinque con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2026 ovvero dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto qualora la stessa dovesse essere successiva.

Il Comune di Quarto d'Altino, ai sensi dell'articolo 210 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora il servizio svolto risultasse particolarmente proficuo e vantaggioso per l'Ente e ne ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa, nel pieno rispetto dei criteri, della procedura e dei tempi previsti, si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso del contratto iniziale, alle medesime modalità e condizioni, per un periodo massimo di ulteriori anni due.

Nel caso in cui il Comune non intenda avvalersi di tale facoltà, il Broker affidatario rinuncia espressamente fin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

In ogni caso, l'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione "B" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, il broker s'impegna alla continuazione del rapporto fino a quando non sarà terminato il passaggio di consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione. Il rapporto contrattuale terminerà comunque scaduti 60 giorni dalla data della raccomandata a.r. di recesso o di risoluzione ovvero dalla scadenza naturale.

In caso di passaggio del servizio di Brokeraggio da un Broker ad un altro, ai contratti assicurativi in corso od in fase di stipulazione si applicheranno le norme del vigente Codice deontologico di autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Associazione di Categoria Brokers di Assicurazione e riassicurazione (A.I.B.A.), salvo diverso accordo tra gli stessi Brokers, senza alcuna responsabilità in capo all'amministrazione comunale. Il Broker aggiudicatario dovrà coordinarsi con il Broker uscente, garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con quest'ultimo, al fine di acquisire tutte ogni documentazione ed informazione necessaria ed utile in suo possesso per il subentro nell'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo.

Dalla decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune. A tal fine il Broker aggiudicatario si impegna a prendere i necessari contatti ed a coordinarsi in tempi congrui con il precedente Broker, come da codice deontologico e principi generali in materia

Art. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Quarto d'Altino alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'opera del Broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato esclusivamente dalle Compagnie di assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi.

La provvigione viene calcolata applicando i ribassi percentuali indicati dal Broker in sede di offerta sulle provvigioni poste a base di gara. Le provvigioni così calcolate saranno applicate ai premi imponibili netti richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale di provvigione derivante dai ribassi indicati dal broker nella procedura di gara per l'affidamento di detto servizio, dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre d'intesa con il Comune, adeguata clausola, da inserire nella bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicuratrici.

Il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di partecipazione alla gara, impegnandosi a non modificare le percentuali per mezzo delle quali sono espressi i vari livelli di provvigione su tutti i contratti stipulandi, per tutta la durata del contratto.

Il Broker non potrà, inoltre, richiedere al Comune altro compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura, neppure nel caso l'Ente ritenga di non procedere alla stipula delle polizze ovvero non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

Il valore massimo dell'affidamento per il quinquennio considerato dal 01.01.2022 al 31.12.2026 ammonta ad € 13.301,33 ed è stato computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai soli fini della corretta applicazione delle soglie di cui all'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara.

Per la sua quantificazione è stata applicata ai premi assicurativi inerenti all'annualità in corso ed in scadenza al 30.06.2022 la percentuale del 10% per le garanzie CVT VEICOLI ENTE, CVT KM IN MISSIONE, RC Patrimoniale, Tutela legale e quella del 6% per la garanzia RCA libro matricola; mentre per le restanti garanzie RCT/RCO, All Risk Patrimonio e Infortuni, in scadenza al 30.06.2023, è stata applicata la percentuale del 1,50%.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 il valore massimo stimato, considerato il biennio di rinnovo di ulteriori due anni con applicazione delle medesime commissioni ipotizzate per il triennio 2024-2026, ammonta a complessivi € 20.013,51.

Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori indicativi e potranno subire una diminuzione nel caso l'Ente si avvalga della facoltà di non sottoscrivere uno o più rami di polizza.

In tal caso nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività previste all'art. 1 del presente Capitolato, inerenti ai rami di polizza per i quali lo stesso avrà prestato la propria intermediazione in fase di affidamento.

Si precisa che, nel caso in cui il Comune in futuro decidesse di stipulare polizze per altri rischi rispetto a quelli sopra indicati, la provvigione spettante al Broker aggiudicatario sarà la stessa che l'aggiudicatario avrà offerto per i rami "Non RCA" nell'ambito della presente procedura.

In caso di avvicendamento tra società di Broker assicurativo, il Broker subentrante applicherà le provvigioni iscritte nei precedenti contratti assicurativi fino alla scadenza degli stessi e maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti assicurativi in corso

Art. 4 – SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Le polizze assicurative del Comune di Quarto d'Altino, attualmente in corso, sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI RISCHIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	PREMIO LORDO ANNUO	PREMIO IMPONIBILE ANNUO	EFFETTO	SCADENZA	% COMMISSIONI RETROCESSE AL BROKER	IMPORTO COMMISSIONI RETROCESSE AL BROKER
Auto: R.C. Libro Matricola	Itas Mutua Ass.ag.di Pordenone	€ 7.076,00	€ 5.603,60	30/06/2019	30/06/2022	6	€ 336,22
CVT VEICOLI ENTE	Itas Mutua Ass.ag.di Pordenone	€ 2.200,00	€ 1.938,37	30/06/2019	30/06/2022	10	€ 193,84
CVT KM MISSIONE	Itas Mutua Ass.ag.di Pordenone	€ 1.022,00	€ 900,60	30/06/2019	30/06/2022	10	€ 90,06
R.C. Patrimoniale	Lloyd's Of London C/o Assigeco	€ 3.870,15	€ 3.191,88	30/06/2019	30/06/2022	10	€ 319,19
Tutela	Unipolsai Ag.	€ 4.489,00	€ 3.702,27	30/06/2019	30/06/2022	10	€ 370,23

Giudiziaria	3a Assicurazioni						
Infortuni Cumulativa	Unipolsai Ag. 47492 Venezia	€ 1.870,01	€ 1.824,40	31.12.2019	30/06/2023	1,5	€ 27,37
All Risks Property	Generali Italia Ag. G&c	€ 9.307,50	€ 7.613,70	31.12.2019	30/06/2023	1,5	€ 114,21
R.C.T. / R.C.O.	Lloyd's Insurance Company Sa	€ 13.481,00	€ 11.027,40	31.12.2019	30/06/2023	1,5	€ 165,41
							€ 1.616,53

SERVIZIO	VALORE base d'asta per il biennio 2022-2023	VALORE base d'asta per il triennio 2024-2026	VALORE per il biennio di rinnovo	VALORE COMPLESSIVO base d'asta
BROKERAGGIO ASSICURATIVO	3.233,06	10.068,27	6.712,18	20.013,51

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

Art. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- a) svolgere l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite e senza essere vincolato con l'impresa di assicurazione da impegni di sorta;
- b) garantire soluzioni che risultino concretamente fattibili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente, mentre quest'ultimo rimarrà sollevato dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;
- c) impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutte le spese e gli oneri necessari all'espletamento del servizio ed i relativi rischi connessi;
- d) designare, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, un proprio incaricato quale responsabile assegnato allo svolgimento dei compiti attribuiti con il presente contratto e a comunicare la composizione del pool di professionisti dedicati al Comune. Sarà cura del predetto referente inoltre fornire un elenco contenente nominativi, recapiti e fasce orarie di reperibilità del personale assegnato;
- e) collaborare attivamente con il Responsabile del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
- f) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi e mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- g) mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- h) relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune di Quarto d'Altino;
- i) avvisare tempestivamente l'Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;
- j) gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente capitolato;
- k) esimersi dal sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune se non preventivamente autorizzato, per i quali risulterà eventualmente direttamente responsabile;
- l) aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.;
- m) garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy;
- n) garantire la più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker, a seguito del riaffidamento del servizio, anche fornendo ogni utile documentazione, statistica, informazione o notizia necessaria per garantire la continuità del servizio.

Al Broker viene espressamente vietato di:

- a) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- b) stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del c.c. ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi, pertanto l'Ente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi nell'espletamento del servizio stesso.

Il Broker risponde altresì dei danni intervenuti dopo la scadenza dell'incarico, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza del contratto.

Il Comune si impegna a:

- a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b) a non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale disbrigo di formalità riguardanti il servizio.

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker che possono essere recepite in tutto o in parte o non recepite affatto;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali d'appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Art. 6 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

E' esplicitamente convenuto, come precisato all'articolo precedente, che resta in capo al Comune di Quarto d'Altino l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo gli Enti se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune di Quarto autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Art. 7 – REFERENTE DEL BROKER

Il Broker si impegna, dopo l'aggiudicazione, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente.

In particolare il Referente Unico dovrà essere iscritto al registro degli intermediari assicurativi di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. e dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo

ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Dovranno parimenti essere individuati e comunicati eventuali altri referenti per la trattazione delle specifiche problematiche e/o procedure.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Egli è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante.

Si delinea ugualmente la sua responsabilità qualora non segnali tempestivamente ovvero non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune di Quarto d'Altino competenti e/o dei funzionari preposti al servizio.

Il Broker è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose, comunque verificatisi nel corso dell'esecuzione del Contratto, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 14.

Art. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di affidamento del servizio, avverrà esclusivamente tramite il Broker, il quale si impegna a versarli alle compagnie interessate, in nome e per conto del Comune di Quarto d'Altino nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Quarto d'Altino i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze ed a rilasciare al Comune di Quarto d'Altino le Polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate, *entro 30 giorni dall'emissione delle stesse.*

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie assicurative entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardo del pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente

le evidenze contabili del Comune, e pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà tenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP (ora ISVASS) n. 5 del 16.10.2006.

Art. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

A tal fine, *a pena della nullità assoluta del futuro contratto*, dovrà comunicare al Comune di Quarto d'Altino, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, inoltre, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'ANAC su richiesta della stazione appaltante.

Il Broker affidatario è tenuto altresì a comunicare, tempestivamente e per iscritto, all'Amministrazione Comunale ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati nel corso del contratto.

Art. 11 - RISERVATEZZA DEI DATI

E' fatto obbligo al broker affidatario di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, assumendo l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso espresso da parte dell'Amministrazione comunale. Il Broker è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente articolo costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20.

Art. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

Il Broker affidatario provvederà all'esecuzione delle prestazioni contrattuali con risorse umane qualificate in relazione alle attività da svolgere, nonché in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi di legge ove richieste, avvalendosi di personale dipendente e/o di collaboratori ad altro titolo.

Il Broker sarà il solo ed unico responsabile dell'organizzazione delle attività e dell'esecuzione del servizio e dovrà adottare un modello organizzativo adeguato all'esecuzione delle attività contrattuali, nel rispetto della propria autonomia gestionale, del presente capitolato e di quanto indicato in sede di offerta.

Il personale dipendente, occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, dovrà essere inquadrato nelle categorie corrispondenti ai profili professionali del CCNL del comparto di appartenenza, in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, e di assicurazioni sociali, restando ad esclusivo suo carico tutti gli oneri contrattuali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi alla gestione del personale.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, il Broker è altresì tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

Configurandosi il servizio di brokeraggio assicurativo quale servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008, è esclusa la sussistenza di rischi dalle interferenze che giustifichino la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) da parte del Comune e la previsione di oneri della sicurezza da interferenze, onde per cui si prescinde dalla predisposizione di tale documento.

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione di penali, il Broker aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10% del valore complessivo dell'appalto a base di gara per il quinquennio 2022-2026 ammontante ad € 13.301,33 (al netto di altre imposte e contributi di legge), secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione rilasciata con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016 da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente

- la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune di Quarto d'Altino non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- la rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- l'impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

La fidejussione dovrà prevedere l'obbligo per la Banca o la Compagnia emittenti di dare notizia al Comune del mancato pagamento del premio da parte del broker.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Quarto d'Altino. Deve essere prorogabile in caso di rinnovo dell'affidamento del servizio e non è ammesso il frazionamento annuale del premio

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'affidamento della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dal Comune.

È fatto salvo l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra.

Rimangono salve le altre disposizioni previste dall'art. 103 del Codice degli Appalti.

In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker affidatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA E FONDO DI GARANZIA

Il Broker aggiudicatario dovrà altresì dimostrare, prima della stipula del contratto, il possesso della polizza di Responsabilità Civile per danni arrecati da negligenze professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006 e ss.mm.ii. nonché dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. 209/2005, per un massimale pari o superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), che dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto. Dovrà essere annualmente trasmessa al Comune copia della quietanza di rinnovo.

Il Comune ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal broker saranno a totale carico dello stesso, senza il diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti del Comune, anche qualora gli stessi venissero rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il Broker aggiudicatario dovrà inoltre presentare copia dell'avvenuto versamento del contributo al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..

Art. 15 – VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Il Comune di Quarto d'Altino si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività del Broker e l'esatta applicazione delle norme descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel contratto e nel progetto presentato in sede di offerta al rispetto delle quali risulta essere vincolato.

Al fine di evitare le conseguenze previste ai successivi art. 19 "Penalità", art. 20 "Risoluzione del Contratto" ed art. 21 "Recesso" il Broker affidatario dovrà segnalare tempestivamente a questa Amministrazione i casi di forza maggiore che impediscono il rispetto di quanto previsto dal capitolato e dall'offerta presentata.

Art. 16 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque:

- dopo la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al precedente Art. 10;
- dopo la trasmissione di copia conforme della polizza assicurativa di cui al precedente Art.11,

Art. 17 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Il Broker aggiudicatario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente Capitolato Speciale di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale

Art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È fatto pertanto assoluto divieto al Broker affidatario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. Sono fatte salve le modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, anche per quanto riguarda la successione di un altro operatore economico all'aggiudicatario iniziale, di cui all'articolo 17.

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata altresì ogni forma di subappalto del servizio.

In caso di inottemperanza a tali divieti il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 19 – PENALITA'

Nel caso di inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, ovvero proposte nel Progetto Tecnico presentato in sede di gara, dipendenti da colpa del Broker, il Comune provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al Broker 7 (sette) giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Broker penali pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento stesso, rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui il Funzionario competente dell'Ente effettua la richiesta di versamento, decorso tale termine, si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. Si precisa che la successiva integrazione dell'importo della cauzione definitiva dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

E' fatto comunque salvo il diritto dell'Ente al risarcimento del maggior danno.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio a spese del Broker aggiudicatario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione comunale ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in

parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, tramite Posta Elettronica Certificata indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) accertamento di false dichiarazioni rese o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- b) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 209/2005 e all'art. 30 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, sospensione totale o parziale, di propria iniziativa, dell'esecuzione del contratto;
- e) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dal Comune con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
- f) condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero assoggettamento degli stessi alle misure previste dalla normativa antimafia
- g) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- h) violazioni accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro nonché violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- i) violazione dei divieti di cessione del contratto e/o di subappalto;
- j) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- k) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia;
- l) mancato versamento dei premi regolarmente incassati dall'Amministrazione;
- m) inosservanza degli obblighi di riservatezza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento dell'Ente;
- n) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale;
- o) cumulo da parte dell'affidatario di una somma delle penalità superiore al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, nel corso del servizio;
- p) mancato rispetto da parte della ditta affidataria di quanto contenuto nell'offerta presentata in sede di gara.

La risoluzione avrà effetto dal 60^a (sessantesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker. senza che quest'ultimo possa rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.

La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Con la risoluzione anticipata del contratto sorgerà il diritto del Comune di Quarto d'Altino ad affidare la prestazione contrattuale, o la parte rimanente di essa, al secondo miglior offerente ed a ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento, carico dell'affidatario inadempiente, di tutte le spese, dei maggiori costi sostenuti e dei danni conseguenti ed all'eventuale esecuzione in danno.

Art. 21 – RECESSO

E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante PEC, fatta salva la disciplina prevista dal comma 13 dell'art. 1 della legge 135/2012 e ss.mm.ii. in merito al diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso da parte della stazione appaltante qualora, a seguito di una sopravvenuta convenzione Consip con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, il Broker non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune di Quarto d'Altino potrà recedere dal contratto, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali ovvero per il verificarsi di ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Art. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il Broker aggiudicatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2014 ad integrazione di quanto disposto dall'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62, e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essa previsti.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento summenzionato può costituire causa di risoluzione del contratto. La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'affidatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte la Stazione appaltante, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'affidatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

Art. 23 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Con l'aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto per scrittura privata sottoscritta digitalmente, Tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per l'eventuale registrazione Sono a carico del Broker aggiudicatario.

Art. 24 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del contratto per lo svolgimento del servizio di brokeraggio, qualora non sia possibile comporre in via bonaria, troveranno definizione dinanzi al Foro di Venezia. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

Il Broker affidatario, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve eleggere il suo domicilio in Quarto d'Altino (VE). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il Comune di Quarto d'Altino.

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.